

# Solo la condanna per delitti connessi con l'attività nega l'esdebitazione

Per la Cassazione non basta un rapporto di occasionalità, ma è necessario uno stretto collegamento, finalistico o funzionale

/ Stefano COMELLINI

Per la Cassazione n. [10080](#) di ieri, il beneficio dell'esdebitazione ([art. 142](#) L. fall.) può essere negato solo in presenza di una condanna penale riportata dal richiedente per un delitto commesso, non in semplice rapporto di occasionalità, ma in **stretto collegamento**, finalistico o funzionale, con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e quest'ultima.

L'**esdebitazione** è un beneficio concedibile al fallito persona fisica consistente nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, se ricorrono le condizioni *ex art. 142 L. fall.*, ossia che: siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali e il fallito abbia cooperato, senza atti ostruzionistici, con la procedura, consegnando la propria corrispondenza; egli non abbia già ottenuto, nei dieci anni precedenti la richiesta, altra esdebitazione; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; sia immune da condanne penali per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

L'istituto dell'esdebitazione – introdotto dal DLgs. n. [5/2006](#) – consiste nella liberazione del fallito da tutti i debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento, che rimangono, in tal modo, **"inesigibili"**, perché non possono più essere soddisfatti coattivamente. Si tratta, quindi, di una **deroga** rispetto al generale principio ([art. 120](#) L. fall.) secondo cui, una volta chiuso il fallimento, "i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi", restando il fallito debitore verso i creditori rimasti insoddisfatti.

Nel caso di specie, una banca, creditrice dell'imprenditore individuale fallito, aveva proposto ricorso in Cassazione avverso il decreto con cui a questi era stata concessa l'esdebitazione, affermando la valenza ostativa di una condanna irrevocabile per **diffamazione** in danno della stessa banca; delitto addotto come correlato all'esercizio dell'attività di impresa poiché realizzato a mezzo e-mail a contenuto offensivo nei suoi confronti, quale *ex banca* di appoggio, per tale via accusata di averlo "ricattato" per l'assegnazione di alcuni lavori e la mancata concessione di credito.

La Corte ha concluso per l'infondatezza del ricorso perché proposto sulla scorta di presupposti di fatto non

aderenti a quanto riferito nel provvedimento impugnato. Si trattava, quindi, di critiche che la Cassazione – in linea con i giudici di merito – ha ritenuto non fossero strumentali "al fine di poter continuare ad esercitare o agevolare l'attività d'impresa". La Corte ha aggiunto il rilievo di una non corretta esegesi dell'[art. 142](#) n. 6 L. fall., ove si prevede che per essere ammessi all'esdebitazione occorre, tra le altre condizioni di cui supra, che l'imprenditore fallito non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per "delitti compiuti in **connessione** con l'esercizio dell'attività d'impresa".

Ad avviso della Cassazione, la *ratio* della norma mira a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito, anche pregressa rispetto all'apertura della procedura concorsuale. In questa prospettiva, l'espressione "in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa" deve essere intesa in funzione delimitante, indicando essa il livello di rilevanza della condanna per delitti "altri" onde reputarla in effetti ostativa. Ne consegue che il delitto deve essere stato commesso, non in semplice rapporto di occasionalità, ma appunto in stretto collegamento, **finalistico o funzionale** ("connessione"), con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e quest'ultima. Condizione che, nel caso di specie, la Corte ha valutato fosse stata correttamente esclusa dal provvedimento impugnato.

Occorre qui rilevare che il Codice della crisi (DLgs. n. [14/2019](#)) ha riconosciuto all'istituto dell'esdebitazione un considerevole rilievo sulla scorta della condivisibile considerazione che "gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta", con la conseguente opportunità di "adoperarsi per **ridurre** gli **effetti negativi** del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo" (Raccomandazione [2014/135/Ue](#), 20° Considerando).

Muovendo da tali presupposti – e fermi puntuali requisiti di meritevolezza – è stata prevista, nella nuova disciplina, per le insolvenze di minore portata la possibilità di un'**esdebitazione di diritto**, contestuale alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, senza formulare un'apposita istanza, salva la possibilità di opposizione da parte dei creditori i quali contestino la sussistenza delle prescritte condizioni, sottoposta alla valutazione del giudice. Per le insolvenze di maggiori dimensioni, invece, l'esdebitazione presupporrà che l'interessato presenti una domanda e che il giudice provveda positivamente su di essa.